

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
28 novembre 2003

Causa T-200/03 R

**V**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione –  
Licenziamento per insufficienza professionale – Urgenza»

Testo completo in francese . . . . . II - 1549

**Oggetto:** Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della  
Commissione 10 marzo 2003 che dispone il licenziamento della  
ricorrente per insufficienza professionale.

**Decisione:** La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono  
riservate.

## Massime

*1. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Discrezionalità del giudice del procedimento sommario – Contemperamento dell'insieme degli interessi in gioco – Provvisorietà del provvedimento*

*(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

*2. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave e irreparabile – Onere della prova – Danno strettamente pecuniario*

*(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

*3. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non meglio risarcibile in sede di procedimento sommario che nell'ambito del procedimento principale – Insussistenza*

*(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

1. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che una domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede inoltre, se del caso, al contemperamento degli interessi in gioco.

Il provvedimento richiesto deve essere provvisorio, nel senso che non deve pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né neutralizzare anticipatamente le conseguenze della decisione da pronunciare successivamente in via principale.

Nell'ambito della sua valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un'ampia discrezionalità ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine secondo il quale condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 37-39)

Riferimento: Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I-2165, punto 22); Corte 14 ottobre 1995, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. I-4971, punto 30); Corte 23 febbraio 2001, causa C-455/00 R, Austria/Consiglio (Racc. pag. I-1461, punto 73); Tribunale 9 agosto 2001, causa T-120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-783, punto 13)

2. La finalità del procedimento sommario non consiste nell'assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti sollecitati siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che i detti provvedimenti vengano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito.

Spetta alla parte che chiede la sospensione dell'esecuzione fornire la prova di non poter attendere la conclusione del procedimento principale senza dover subire un danno di tale natura.

Un danno di carattere esclusivamente pecuniario non può, in via di principio, essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

Tuttavia, spetta al giudice dell'urgenza valutare, in funzione delle circostanze pertinenti ad ogni caso di specie, se l'esecuzione immediata della decisione di cui si chiede la sospensione possa arrecare alla ricorrente un danno grave e imminente che neppure l'annullamento della decisione controversa in esito al procedimento principale potrebbe più riparare.

(v. punti 51, 52, 54 e 56)

Riferimento: Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento (Racc. pag. 2575, punto 4); Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I-1857, punto 62); Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/95, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-57, punto 36); Tribunale 10 settembre 1999, causa T-173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-155 e II-811, punto 25); Tribunale 7 maggio 2002, causa T-306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2387, punto 92)

3. Le ripercussioni che l'esecuzione di una decisione che pone fine al rapporto di lavoro di un agente con l'istituzione che lo impiega produce sullo stato psicologico di tale agente sono, in via di principio, una conseguenza ineluttabile e immediata della decisione e l'eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non sarebbe in grado di rimediare a un danno morale del genere più di quanto potrebbe fare un eventuale annullamento futuro della decisione al termine del procedimento principale.

(v. punto 62)

Riferimento: Tribunale 14 agosto 2002, causa T-198/02 R, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-145 e II-763, punto 53)